

## **COMUNE DI VITERBO**

**Deliberazione C.C. n. 190 del 21.07.1994** (Successive modificazioni: Deliberazione C.C. n. 66 del 28.02.1995; Deliberazione C.C. n. 188 del 18.12.2001; Deliberazione C.C. n. 35 del 26.02.2002; Deliberazione C.C. n. 157 del 22.12.2003)

### **Regolamento per la disciplina della imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

#### **INDICE**

##### **TITOLO I**

###### **Capo I**

###### **Disposizioni generali**

**Art. 1) Oggetto del Regolamento**

**Art. 2) Ambito territoriale di applicazione**

**Art. 3) Gestione del Servizio**

**Art. 4) Funzionario Responsabile**

**Art. 5) Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria**

###### **Capo II**

###### **Disciplina della Pubblicità**

**Art. 6) Disciplina generale**

**Art. 7) Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

**Art. 8) Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

**Art. 9) Tipologia dei mezzi pubblicitari**

**Art. 10) Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

**Art. 11) Modalità per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità**

**Art. 12) Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

###### **Capo III**

###### **Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

**Art. 13) Criteri generali**

**Art. 14) La pubblicità esterna**

**Art. 15) Impianti privati per affissioni dirette**

## **TITOLO II**

### **Disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni**

#### **Capo I**

##### **Disciplina generale**

**Art. 16) Applicazione dell'Imposta e del Diritto**

**Art. 17) Classificazione del Comune**

**Art. 18) La deliberazione delle tariffe**

**Art. 18/bis ) Categoria delle località**

#### **CAPO II**

##### **Imposta sulla Pubblicità-disciplina**

**Art.19) Presupposto dell'Imposta**

**Art.20) Soggetto passivo**

**Art.21) Modalità di applicazione dell'imposta**

**Art.22) Dichiarazione**

**Art.23) Rettifica ed accertamento d'ufficio**

**Art.24) Pagamento dell'imposta e del diritto**

#### **CAPO III**

##### **Imposta sulla pubblicità –tariffe**

**Art. 25) Tariffe**

**Art.26) Pubblicità ordinaria**

**Art.27) Pubblicità ordinaria con veicoli**

**Art.28) Pubblicità con veicoli dell'impresa**

**Art.29) Pubblicità con pannelli luminosi**

**Art.30) Pubblicità con proiezioni**

**Art.31) Pubblicità varia**

**Art.32) Imposta sulla pubblicità – riduzioni**

**Art.33) Imposta sulla pubblicità –esenzioni**

#### **CAPO IV**

##### **Il servizio delle pubbliche affissioni**

**Art. 34) Finalità**

**Art. 35) Affissioni-prenotazioni-registro cronologico**

**Art. 36) Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

## **CAPO V**

**Diritti sulle pubbliche affissioni – tariffe**

**Art.37) Tariffe-applicazione misura**

**Art.38) Tariffa-Riduzioni**

**Art.39) Diritto-esenzioni**

## **TITOLO III**

**Disposizioni finali e transitorie**

### **CAPO I**

**Sanzioni**

**Art.40) Sanzioni tributarie**

**Art.41) Interessi**

**Art.42) Sanzioni amministrative**

### **CAPO II**

**Contenzioso**

**Art.43) Giurisdizione tributaria**

**Art.44) Procedimento in fase transitoria**

### **CAPO III**

**Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 45) Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972**

**Art.46) Pubblicità annuale iniziata nel 1993**

**Art. 47) Entrata in vigore effetti**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

**Disposizioni generali**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

## **Art. 2**

### **Ambito territoriale di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
  - a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
  - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360<sup>1</sup>;
  - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  - e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
  - f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 56;
  - g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

## **Art. 3**

### **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.

---

<sup>1</sup> Così come modificato dal D.L. 27.06.2003 n. 151

142<sup>2</sup>, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 4**

##### **Funzionario responsabile**

1. Le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Tributi.

#### **Art. 5**

##### **Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
  - dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
  - dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360<sup>3</sup>;
  - dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

## **CAPO II**

### **Disciplina della pubblicità**

#### **Art. 6**

##### **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono

---

<sup>2</sup> Così come modificata dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

<sup>3</sup> Come modificato dal D.L. 27.06.2003, n. 151

essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.<sup>4</sup>

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, od installati violando le disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

## **Art. 7**

### **Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Nelle zone sottoposte o all'interno del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri impianti pubblicitari se non previo consenso della competente Sovrintendenza a mente dell'art. 14 della legge stessa<sup>5</sup>.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Vedi anche quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 12/02/04.

<sup>5</sup> Comma 1 modificato con deliberazione C.C. n. 66 del 28.02.1995

<sup>6</sup> Vedi quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe e altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285<sup>7</sup>, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che su parere della competente Commissione comunale risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette o gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici (Zone A1) individuate nel piano regolatore generale. In mancanza di tali delimitazioni e correndo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare per i fini suddetti, la relativa perimetrazione<sup>8</sup>.
6. E' vietata ogni forma di pubblicità fonica nelle adiacenze di ospedali, case di cura, scuole, chiese. E' parimenti vietata tale pubblicità dalle ore 13 alle ore 16. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare i 70 Phon.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

## **Art. 8**

### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

---

<sup>7</sup> Come modificato dal D.L. 27.06.2003, n. 151

<sup>8</sup> Comma 5 modificato con deliberazione C.C. n. 66 del 28.02.1995

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285<sup>9</sup>, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.<sup>10</sup>
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
  - a) si osservano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
  - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
  - c) la dimensione dei cartelli non deve superare le superfici indicate dall'autorizzazione Comunale;
  - d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La pubblicità visiva effettuata con veicoli, - siano essi autoveicoli per usi speciali, definiti dal Codice della Strada e suo regolamento di Esecuzione "autopubblicitarie", siano altri veicoli utilizzati per tale scopo nelle forme consentite dallo stesso Codice della Strada -, è permessa, nell'ambito del territorio comunale, unicamente con il veicolo in movimento e/o in fermata. E' considerata abusiva la pubblicità effettuata lasciando in sosta i veicoli di cui al precedente comma - con esclusione delle autovetture pubblicitarie ad uso privato, dei veicoli adibiti a trasporto di linea e non di linea e dei veicoli adibiti al servizio di taxi - lungo le strade, su aree pubbliche e private ad esse adiacenti da cui il messaggio pubblicitario sia percepibile, a meno che non si provveda alla copertura del messaggio stesso.

---

<sup>9</sup> Come modificato dal D.L. 27.06.2003, n. 151

<sup>10</sup> Vedi quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.



Le violazioni sono accertate e sanzionate dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada e dal personale del Settore Tributi, a norma dell'art. 42 del presente regolamento<sup>11</sup>.

## **Art. 9**

### **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in <sup>12</sup>:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezione;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

---

<sup>11</sup> Comma 3 modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 26.02.2002

<sup>12</sup> Vedi anche quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Per l'effettuazione di pubblicità con i veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

#### **Art. 10**

##### **Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte

dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

#### **Art. 11**

#### **Modalità per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità**

1. Chiunque effettui attività pubblicitaria anche temporaneamente sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato, salvo quanto previsto dal comma 2 lett. F) e comma 3 del presente articolo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività pubblicitaria contenente il permesso per il posizionamento e l'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi o scritte pubblicitarie è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n. 360<sup>13</sup>.
  - a) Per la pubblicità permanente: qualora venga effettuata con impianti stabilmente fissati alle pareti o al suolo, il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta apposita

---

<sup>13</sup> Come modificato dal D.L. 27.06.2003, n. 151

domanda in bollo, direttamente al Comune di Viterbo – Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso verrà installato ed allegando l'originale e quattro copie della seguente documentazione:

- disegno con le esatte misure del mezzo pubblicitario stesso, del materiale con il quale viene realizzato ed installato, ed i colori usati.
- Una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo pubblicitario.
- Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario con l'indicazione precisa del punto di collocazione.
- Nulla osta tecnico del proprietario della strada o dell'area se la stessa non è comunale.
- Nulla osta della Sovrintendenza dei beni AA. CC. nei casi previsti alla legge.
- Solo per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari, una autodichiarazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo di garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Per i permessi ad installare sui portoni di ingresso degli stabili targhe pubblicizzanti studi medici, studi legali, studi notarili, studi tecnici, etc. o società di assicurazioni, agenzie turistiche, agenzie immobiliari, etc., il soggetto richiedente dovrà preventivamente acquisire l'eventuale nulla osta dell'ordine professionale di appartenenza, e il parere favorevole del condominio.
  - b) Il permesso per l'installazione di impianti pubblicitari, con l'esclusione di insegne e targhe, ha la validità di cinque anni. 180 giorni prima della scadenza dovrà essere presentato al Settore Tributi apposita domanda di rinnovo del permesso, con allegata foto dell'impianto stesso.
  - c) Il Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali riceve la domanda e trasmette l'intera documentazione al Settore Sportello Unico

per l'Edilizia e le Attività Produttive e al Settore Lavori Pubblici per il rilascio dei rispettivi pareri. Il Settore Sportello Unico per l'Edilizia provvede a rilasciare e trasmettere al Settore Tributi, entro 30 giorni il proprio parere tecnico, riguardante il rispetto della normativa urbanistica e delle disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Settore Lavori Pubblici provvede a rilasciare e trasmettere al Settore Tributi entro 30 giorni il proprio parere tecnico, specificatamente ai fini della viabilità e del rispetto del Codice della Strada.

- d) Il Settore Tributi acquisisce i pareri da entrambi i Settori e provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dall'integrazione della stessa, al rilascio definitivo dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività pubblicitaria con contestuale permesso all'installazione dell'impianto o all'eventuale diniego dello stesso. Il mancato rispetto dei suddetti termini non comporta il verificarsi del silenzio assenso.
- e) Il soggetto richiedente, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, provvede all'installazione dell'impianto stesso e invia la comunicazione di inizio e fine lavori al Settore Tributi, con allegata apposita foto digitale. Il Settore Tributi provvede conseguentemente all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e alla verifica della regolarità delle Dichiarazioni fiscali e del pagamento dell'Imposta stessa.
- f) Per quanto riguarda la pubblicità effettuata mediante scritta adesiva o pittorica sulle finestre di attività Commerciali, professionali, artigiani, artistiche ecc. o con proiezioni o pannelli luminosi all'interno delle vetrine, l'autorizzazione si intende automaticamente rilasciata con la presentazione dell'apposita Dichiarazione e versamento dell'imposta, se dovuta. Tale pubblicità deve essere effettuata nel rispetto delle leggi e regolamenti, ivi compreso l'eventuale regolamento del Condominio dello stabile su cui la pubblicità insiste. Il rispetto e la conformità a leggi e regolamenti dovrà

essere dichiarata dal contribuente all'atto della denuncia di cui all'art. 22 del presente regolamento.

- g) Nel caso di variazione del solo messaggio pubblicitario all'interno di un impianto per il quale è già stato rilasciato regolare permesso all'installazione, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Settore Tributi, allegando copia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
- h) Nel caso di variazione del soggetto titolare si procederà alla voltura dell'autorizzazione rimanendo inalterata la durata. In questo caso l'interessato dovrà darne formale comunicazione al Settore Tributi e per conoscenza al Settore Sportello Unico per l'Edilizia e Settore Lavori Pubblici, allegando copia del precedente permesso o autorizzazione rilasciata. Il Settore Tributi provvederà entro sessanta giorni a volturare l'autorizzazione nei confronti del soggetto subentrante. Qualora il mezzo pubblicitario sia soggetto al pagamento della Tosap, la suddetta voltura comporterà anche la modifica della concessione dell'occupazione di suolo pubblico a favore del soggetto subentrante.
- i) Per la pubblicità temporanea: Qualora la pubblicità venga effettuata con mezzi non stabilmente fissati al suolo o alle pareti per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, eventualmente rinnovabili, il soggetto interessato dovrà presentare apposita richiesta in bollo, almeno dieci giorni prima dell'inizio della pubblicità, al Settore Tributi. La domanda dovrà contenere: le generalità del richiedente, l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo verrà esposto, la descrizione del messaggio pubblicitario, la quantità e misure dei mezzi esposti e se tale esposizione comporta anche l'occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, la fotografia o il disegno del mezzo pubblicitario. La Pubblicità effettuata mediante apposizione di stendardi su pali della pubblica illuminazione, dovrà essere espressamente autorizzata dal Settore Tributi. Il soggetto interessato, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della pubblicità, dovrà

presentare al Settore Tributi apposita domanda contenente gli stessi elementi esposti nel capoverso precedente. La suddetta pubblicità dovrà essere effettuata esclusivamente in alcune zone e con le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti. L'autorizzazione potrà essere negata per i motivi di pubblico interesse, di viabilità, di natura estetica ed ambientale. Il Settore Tributi provvederà anche ad effettuare il riscontro della regolarità della Dichiarazione e del pagamento dell'imposta dovuta.

3. Non è sottoposta a preventiva autorizzazione comunale, anche se chi l'effettua è tenuto a presentare la Dichiarazione e ad effettuare il pagamento dell'imposta, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, centri commerciali, ecc...), quella eseguita con veicoli di uso privato.
4. Le superfici degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo, non rientrano nella quantità stabilita dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari<sup>14</sup>.

## **Art. 12**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

---

<sup>14</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 157 del 22.12.2003

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n.495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

### **CAPO III**

#### **Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

##### **Art. 13**

###### **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo comune in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed al presente regolamento.<sup>15</sup>
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentito il parere della Commissione Consiliare competente e della Commissione per le zone A, Ornato e Arredo Urbano<sup>16</sup> previa informazione ai Consigli Circostrizionali.
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da personale del Settore Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici, con la collaborazione dell'Ufficio Tributi. Il progetto del Piano è sottoposto a parere delle Commissioni di cui al secondo comma del presente articolo che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere delle Commissioni o preso atto della scadenza del termine senza alcun provvedimento adottato procede alla predisposizione degli atti necessari all'approvazione del piano da parte della Giunta.
4. I criteri per la redazione del piano sono i seguenti:

---

<sup>15</sup> Piano approvato con deliberazione del C.C.n. 17 del 12/02/2004.

<sup>16</sup> Al comma 2 le parole "Commissione Edilizia" sono state sostituite con le parole "Commissione per le zone A, Ornato e Arredo Urbano", con deliberazione C.C. n. 66 del 28.02.1995



- analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda.
  - Individuazione delle quantità di superficie da destinare alle Pubbliche Affissioni e agli Impianti Pubblicitari, prevedendone la distribuzione su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica e della circolazione.
  - Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e a tutela di valori architettonici ed urbanistici di monumenti e dei centri storici.
  - Individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale.
  - Individuazione di posti per la installazione di frecce segnaletiche di aziende, imprese ecc...
  - Individuazione di eventuali aree di posizionamento di impianti da assegnare a soggetti privati per la effettuazione di affissioni dirette e loro quantità.
  - Verifica in ordine agli impianti esistenti del rispetto della norme previste dal Codice della Strada, della possibilità di prevedere deroghe alle norme stesse ai sensi dell'art. 23, comma 6 del C.d.S. e della conformità alle prescrizioni dettate dal presente regolamento.
  - L'individuazione degli impianti pubblicitari e di affissione esistenti e di quelli che sarà possibile installare è fatta in planimetria di scala adeguata che indichi con opportuna simbologia:
    - a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni.
    - b) gli impianti esistenti destinati a terzi per affissioni dirette.
    - c) gli impianti di cui alle lettere "a" e "b" che potranno essere installati.
    - d) gli impianti pubblicitari esistenti.
    - e) gli impianti pubblicitari che potranno essere installati.
- 5.** Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno

successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti si provvederà a dar corso ai provvedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, lett. d) del presente regolamento.

#### **Art. 14**

##### **La pubblicità esterna**

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale e gli impianti da adibire a pubbliche affissioni.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle

massime che verranno stabilite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c) le tipologie generali e le dimensioni massime dell'insegna, targhe e mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende anche i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

## **Art. 15**

### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta Comunale nel rispetto delle tipologie, delle quantità e delle prescrizioni previste dal piano generale degli impianti, potrà concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Tale concessione dovrà essere regolata da apposita convenzione.
3. Restano valide le concessioni ed autorizzazioni all'affissione diretta in vigore all'approvazione del presente regolamento, rientranti nel

limite fissato dal successivo art. 34, salvo eventuali provvedimenti di revoca dell'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I**

##### **Disciplina generale**

###### **Art. 16**

##### **Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

###### **Art. 17**

##### **Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 59.032 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 nella classe 3<sup>^</sup>.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

###### **Art. 18**

##### **La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo;

qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate con atto n. 3644 del 30.12.1993.
3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

#### **Art. 18/bis**

##### **Categoria delle località**

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe 3<sup>a</sup>, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
  - dell'imposta sulla pubblicità;
  - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni comunali.
2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
3. La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
4. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta comunale n. 3550 del 30.12.1993 esecutiva ai sensi di legge.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non deve essere superiore alla metà di quella complessiva.

## **CAPO II**

### **Imposta sulla pubblicità-disciplina**

#### **Art. 19**

##### **Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### **Art. 20**

##### **Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente

articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

### **Art. 21**

#### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha

carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

## **Art. 22**

### **Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio



dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/93), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. 507/93), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art. 23**

#### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con AR.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento, il termine entro il quale può essere proposto ricorso e l'organo competente.
3. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta.

### **Art. 24**

#### **Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1000<sup>17</sup> per difetto se la frazione non è superiore a L. 500<sup>18</sup> e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità

---

<sup>17</sup> Ora € 0,52

<sup>18</sup> Ora € 0,25

è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni<sup>19</sup> il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, in relazione a particolari esigenze connesse all'approvazione del bilancio di previsione o all'introduzione di modifiche legislative, differire il termine per il pagamento dell'imposta per la pubblicità annuale fissata per il 31 gennaio<sup>20</sup>.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31

---

<sup>19</sup> Ora € 1.549,37

<sup>20</sup> Comma 3 modificato con deliberazione C.C. n. 188 del 18.12.2001

dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Tributi. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

### **CAPO III**

#### **Imposta sulla pubblicità – tariffe**

##### **Art. 25**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

##### **Art. 26**

#### **Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate

all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
  - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
  - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 21.

#### **Art. 27**

##### **Pubblicità ordinaria con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21;
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

#### **Art. 28**

### **Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13 terzo comma, del D.Lgs. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 29**

#### **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

### **Art. 30**

#### **Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

### **Art. 31**

#### **Pubblicità varia**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
  - 1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
  - 1.2. da aeromobili sul territorio comunale si applicano per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
  - 1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;
  - 1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'at. 15 del decreto;

- 1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

### **Art. 32**

#### **Imposta sulla pubblicità – riduzioni**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 19 del presente regolamento – effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia lo scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono con i messaggi relativi a soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dall'impiegato incaricato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

### **Art. 33**

#### **Imposta sulla pubblicità – esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
  - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
  - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte



all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.507/1993;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
  3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
  4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio Tributi idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

## **CAPO IV**

### **Il servizio delle pubbliche affissioni**

## **Art. 34**

### **Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. La superficie complessiva degli impianti destinata alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di n° 59.032 unità registrata al 31.12.1992, non deve essere inferiore a 1.063 metri quadrati ed attualmente è di metri quadrati 3.017. La superficie degli impianti installati è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12 terzo comma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 non potrà eccedere i 1.559 metri quadrati. Tale misura potrà essere aumentata o diminuita appena verrà approvato il piano generale degli impianti.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - vetrine per l'esposizione di manifesti; stendardi porta manifesti; posters per l'affissioni di manifesti; tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali realizzati in materiali idonei per l'affissione di manifesti; superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio; da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico; altri spazi idonei.
5. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle affissioni per esigenze di forza maggiore o di pubblico interesse. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico, ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## **Art. 35**

### **Affissioni – prenotazioni – registro cronologico**

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Tributi e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

### **Art. 36**

#### **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità ed il formato degli stessi.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio

comunale provvede a darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

- 8.** La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 9.** Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 15 giorni, scaduti i quali verranno inviati al macero.
- 10.** Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 15 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero.
- 11.** In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- 12.** Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 13.** I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 15 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

- 14.** Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000<sup>21</sup> per commissione.
- 15.** Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
- a) le tariffe del servizio;
  - b) L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
  - c) Il registro cronologico delle commissioni.
- 16.** Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **CAPO V**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe**

#### **Art. 37**

#### **Tariffe – applicazione e misura –**

- 1.** Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2.** Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
- 3.** Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 4.** Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- 5.** Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

---

<sup>21</sup> Ora € 25,82

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

### **Art. 38**

#### **Tariffa-Riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dell'art. 39;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione, da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

### **Art. 39**

#### **Diritto-Esenzioni**

1. sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali, regionali e le norme statutarie.
  3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
  4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **CAPO I**

#### **Sanzioni**

##### **Art. 40**

#### **Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto

obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. 507/1993.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento.

#### **Art. 41**

##### **Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute per qualsiasi titolo al contribuente, sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento eseguito e del quale il comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

#### **Art. 42**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.



3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000<sup>22</sup>. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo del c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e dispone la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo dell'esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui ai precedenti articoli 40 e 41.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

---

<sup>22</sup> Ora € da 103,29 a 1.032,91

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

## **CAPO II**

### **Contenzioso**

#### **Art. 43**

##### **Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

#### **Art. 44**

##### **Procedimento in fase transitoria**

1. Fino alla data prevista dall'art. 69 del D.L. 30.08.1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29.10.1993 n. 427, per l'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, cui è demandata la competenza delle controversie in materia di tributi locali, contro gli atti di accertamento è permesso ricorso alla competente Direzione Regionale delle Entrate Sezione di Viterbo (ex Intendenza di Finanza) ed in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a lire 300.000<sup>23</sup>, al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. 26.10.1972 n. 639.

## **CAPO III**

---

<sup>23</sup> Ora € 154,94

## **Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 45**

#### **Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972**

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26.10.1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

### **Art. 46**

#### **Pubblicità annuale iniziata nel 1993**

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

### **Art. 47**

#### **Entrata in vigore – effetti**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

A - Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (art. 4, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

### **CAPOLUOGO**

Via Amendola Giovanni

Via Annio

Via Ascenzi Filippo

Via Baracca Francesco + Teverina fino al civico 42

Largo Battisti Cesare

Via Belluno

Via Buon Pastore

Via Buoizzi Bruno

Piazza Caduti

Via Cairoli

Via Capocci Raniero

Via Cardarelli

Via Carletti Tommaso

Via Caserma

Via Cattaneo

Via Cava (della)

Via Cavour

Piazza Concetti Luigi

Piazza Crispi Francesco

Via Dalmazia

Via Diaz Armando

Piazza Erbe (delle)  
Via Fabbriche (delle)  
Via Fermi Enrico  
Via Ferrovia (della)  
Piazza Fontana Grande  
Via Friuli  
Via Garbini  
Via Gargagna  
Via Garibaldi  
Via Genova  
Piazza Gesù (del)  
Piazzale Gramsci  
Via Istria  
Corso Italia  
Via La Fontaine Cardinal  
Via Magliatori (dei)  
Via Marconi  
Via Maria S.S. Liberatrice  
Via Marini Adolfo  
Piazza Martiri D'Ungheria  
Via Matteotti Giacomo  
Via Mazzini  
Via Meone (del)  
Via Monte Asolone  
Via Monte Bianco  
Via Monte Cervino  
Via Montello  
Via Monte Nevoso  
Via Monte Pertica  
Via Monte S. Valentino  
Via Monte Santo  
Via Monte Zebio  
Via Monte Cimini  
Via Murialdo Leonardo  
Via Orologio Vecchio

Piazza Ortigara  
Via Osoppo  
Via Pace (della)  
Via Palazzina  
Via Paradiso (del)  
Via Pavone (del)  
Via Pianoscarano (di)  
Via Piave  
Via Pila (della)  
Piazza Plebiscito  
Via Polidori  
Via Porsenna  
Via Primo Maggio  
Via Quattro Novembre  
Piazza Repubblica (della)  
Piazza Rocca (della)  
Via Roma  
Via Romiti  
Via Rosselli  
Via Rossi Danielli  
Via Sabotino  
Via Saffi  
Via S. Bonaventura  
Via S. Faustino  
P.zza S. Faustino  
Via Signorelli  
Via S. Lorenzo  
Via S. Luca  
Via S. Maria Della Grotticella  
Via S. Maria in Gradi  
Via S. Maria in Volturmo  
Via Santa Rosa  
Piazza S. Simeone  
Piazza Santuario (del)  
Via Sapienza (della)

Via Tedeschi  
Via Trento  
Via Treviso  
Via Trieste  
Via Tuscia  
Via Venezia Giulia  
Via XXIV Maggio  
Piazza Verdi  
Via Verità (della)  
Via Vetulonia  
Via Vicenza  
Via Vico Squarano  
Via Villanova  
Piazza Vittoria (della)  
Piazza Vittorio Veneto  
Via Vittorio Veneto  
Via Volta Alessandro  
Via Zara  
S.S. Cassia Nord Km. 88,600  
S.S. Cassia Sud Km. 75,800  
S.S. Ortana Km. 4,00  
Strada Provinciale Cimina Km. 1,200  
Strada Provinciale Tuscanese Km. 5

### **FRAZIONI**

#### **SAN MARTINO AL CIMINO**

Piazza Buratti Mariano  
Via Doria  
Via Umbria

#### **GROTTE S. STEFANO**

Via Asmara  
Via Stazione  
Piazza Unità

**BAGNAIA**

Viale Fiume

Piazza XX Settembre